



Università
Ca' Foscari
Venezia

Prot. n. 52671-VII/13
AM/lb

Venezia, 08/11/2017

Ai Dirigenti

Al Personale Tecnico Amministrativo

Ai Collaboratori ed Esperti Linguistici

OGGETTO: D.Lgs. 75/2017 – modifica della disciplina in materia di procedimenti disciplinari

Gentilissime/i,

Vi informo che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, recante "*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", sono state introdotte importanti innovazioni nella disciplina dei procedimenti disciplinari dettata dagli artt. da 55 a 55-septies del D.Lgs. 165/2001.

Nell'invitare ciascuno a prendere visione della norma, disponibile sul sito web di Ateneo nella sezione *Amministrazione Trasparente / Disposizioni Generali / Atti generali / Atti normativi generali*, richiamo le principali modifiche introdotte:

1. RIPARTO DI COMPETENZE TRA RESPONSABILI DI STRUTTURA ED U.P.D.

Viene modificata la titolarità del potere disciplinare: per le infrazioni di minore gravità, ovvero quelle per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura (dirigente o segretario di dipartimento/scuola/centro/collegio) presso cui presta servizio il dipendente, mentre per tutte le altre infrazioni il procedimento è di competenza dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.

2. TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Vengono modificati i tempi ed i termini di decorrenza per lo svolgimento del procedimento disciplinare, in particolare:

- a) il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente segnala immediatamente e comunque **entro dieci giorni** all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza;
- b) l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari provvede alla contestazione scritta dell'addebito **entro trenta giorni** dal ricevimento della segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare;
- c) l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari conclude il procedimento con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione **entro centoventi giorni** dalla contestazione dell'addebito.

Resta ferma per la specifica ipotesi di responsabilità disciplinare di cui all'art. 55 *quater*, commi 3 bis e seguenti, (falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze) la specifica procedura disciplinare stabilita da tali norme.



Università
Ca' Foscari
Venezia

E' in ogni caso previsto che la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, **non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata**, purchè non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Sono da considerarsi **perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione** del procedimento.

3. NUOVE FATTISPECIE DI INFRAZIONI DISCIPLINARI

Le precedenti e confermate inosservanze che comportano l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento vengono integrate da ulteriori fattispecie, elencate alle lettere da *f-bis* a *f-quinquies* del co. 1 dell'art. 55-*quater* del D.Lgs. 165/2001, ovvero:

- *«f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3;*
- *f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3 [ovvero il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare];*
- *f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio;*
- *f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009.».*

4. MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI ATTIVATI

Viene introdotto l'obbligo di inviare all'Ispettorato per la funzione pubblica gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonchè l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente il nominativo dello stesso deve essere sostituito da un codice identificativo.

In considerazione dell'importanza della materia e dei profili di responsabilità delineati dalla normativa raccomando a tutto il personale il rigoroso rispetto degli obblighi normativi e contrattuali. Invito altresì i Responsabili di struttura a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni contrattuali e regolamentari.

Ricordo infine che per ogni eventuale ulteriore informazione o chiarimento in merito ai procedimenti disciplinari è possibile contattare l'Ufficio Procedimenti Disciplinari all'indirizzo mail procedimenti.disciplinari@unive.it.

Distinti saluti

firmato

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO MARCATO